

Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 ⁽¹⁾ (Art. 62, art. 77 *quater*, comma 11)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali ⁽²⁸⁶⁾

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli [articoli 117](#), secondo comma, lettera e), e terzo comma, [119](#), secondo comma, e [120 della Costituzione](#). Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria ⁽²⁹⁵⁾.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. ^{(287) (294) (296)}

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. ⁽²⁸⁸⁾

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la

corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. ⁽²⁸⁹⁾

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. ⁽²⁸⁹⁾

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. ⁽²⁸⁹⁾

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. ⁽²⁹⁰⁾

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. ⁽²⁹¹⁾

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura ⁽²⁹⁷⁾. ⁽²⁹²⁾]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'[articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'[articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), nonché l'[articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della](#)

[legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'[articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014. ⁽²⁹³⁾

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

(286) Articolo modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(287) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 572, lett. a\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(288) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 572, lett. b\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(289) Comma inserito dall'[art. 1, comma 572, lett. c\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(290) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 572, lett. d\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(291) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 572, lett. e\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(292) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 572, lett. f\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(293) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 572, lett. g\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(294) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 4, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#). Vedi, anche, l'[art. 1, comma 537, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

(295) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(296) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(297) La Corte costituzionale, con [sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'[art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#), promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'[art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto [art. 3 della legge n. 203 del 2008](#), promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato

dall'art. 3 della [legge n. 203 del 2008](#), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

Art. 77-quater. *Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa* ⁽⁴⁶⁴⁾

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' [articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, e i rispettivi tesorerieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' [articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli [articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978](#) per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE ⁽⁴⁶⁹⁾.

(464) Articolo inserito dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(469) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 23 dicembre 2009](#).